

STATUTO Associazione “ADG CREMONA” APS
con il motto SUONIAMO INSIEME IL CONCERTO DELLA VITA,
CON CORAGGIO E SPERANZA

ART. 1 (Denominazione, sede e durata) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **“Associazione Diabete Giovanile - ADG CREMONA APS”** (indicare la denominazione per estero) abbreviata in **“ADG CREMONA”** da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di CREMONA e con durata illimitata. L'associazione ha sede legale nel Comune di CREMONA . La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività) L'associazione ha come scopo primario quello di sostenere, aiutare, supportare e tutelare i diritti dei minori con diabete di Tipo 1 e le loro famiglie nel in tutte in ambito sociale e sanitario, nella formazione e della ricerca scientifica in quanto soggetti svantaggiati. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:
-Assistenza all'esordio di diabete tipo1 di un minore;

-a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

ART. 3 (Attività diverse) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 4 (Raccolta fondi) L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 e 79 comma 4 lettera a) del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazione, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 (Ammissione e numero degli associati) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge e cioè a 7 persone fisiche o 3 Aps. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- _____.

Il consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi previo appuntamento;
- di partecipare a tutte le attività che intende organizzare l'associazione
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestate entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle norme in vigore.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- prestare la propria attività rivolta verso gli altri in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- informare, mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione le variazioni dei propri dati indicati nella domanda di ammissione di all'art. 5 del presente Statuto.

ART. 7 (Perdita della qualifica di associato) La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dallo scadere dell'anno solare in corso, purché sia presentata almeno 3 mesi prima.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

ART. 8 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente; **MARA IGNAZIA SPERLARI**
- il Vice presidente **QUAINI GIUSEPPINA**
- Il Tesoriere **TOMMASO CONVERSANO**
- Il Segretario **ANGELO MARCO DOSSENA**

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite ad eccezione di quella del Collegio Sindacale e dei Revisori Legali.

Saranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo i termini e i limiti stabiliti del Consiglio Direttivo.

Le sostituzioni effettuate nell'arco del triennio vengono a cessare alla scadenza del triennio considerato.

ART. 9 (Assemblea) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati esprimendo cos al massimo 4 voti.

In merito alla delega si applicano i commi 4 e 5, dell'art. 2372 del codice civile.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea é convocata dal Presidente, in mancanza, provvede il Vice Presidente o, in caso di impossibilità di entrambi, dal consigliere più anziano del Consiglio Direttivo.

In caso di inattività anche dei consiglieri la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale del foro ove ha sede l'Associazione. La prima e seconda convocazione non possono essere stabilite nello stesso giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria

L'assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno per approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore.

L'assemblea Ordinaria ha inoltre le seguenti competenze inderogabili

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati.

- L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di della metà più uno degli associati, in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'assemblea Straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e delibera sulla:

- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ammissione a Reti del Terzo Settore, che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, o promozione, supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di della metà più uno degli associati, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento

Per modificare l'Atto costitutivo occorre la la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessario il voto favorevole di 3/4 degli associati. Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, sarà inviato, a sua cura, entro 30 giorni agli associati.

ART. 10 (Consiglio direttivo) Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di carattere generale, secondarie e strumentali a queste ultime;
- _____
- _____

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea, dura in carica 3 anni con possibilità di essere rieletti per 3 mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati in regola con il pagamento delle quote associative e iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta del Presidente del Consiglio Direttivo, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Nella prima riunione dopo la sua elezione il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni due mesi o anche più frequentemente, quando se ne ravvede la necessità.

I consiglieri possono intervenire al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26

del Codice del Terzo Settore, a quali di essi attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo decade qualora venga a mancare la metà più uno dei suoi componenti. In caso di rinuncia o revoca di un consigliere questo verrà sostituito con il primo dei non eletti direttamente dal consiglio direttivo. Qualora si esaurisse la lista dei non eletti provvederà alla nomina integrativa l'assemblea nella prima riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo ha, tra i suoi compiti, la facoltà di predisporre un Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, definisca gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Tale Regolamento è adottato dal consiglio direttivo e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea alla prima riunione successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (Presidente) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 12 (Vice Presidente) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di mancanza del Presidente e del Vice Presidente, la rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età anagrafica.

ART. 13 (Tesoriere) Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, tra gli associati, anche non Consiglieri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e è rieleggibile:

Le funzioni di Tesoriere possono essere assunte dalla persona che funge anche da Segretario.

Il Tesoriere assolve ai seguenti compiti:

- riscuote le entrate a qualsiasi titolo;
- effettua i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- tiene il registro delle entrate e delle uscite;
- verifica il pagamento delle quote associative;
- predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
- coadiuva il segretario nell'aggiornamento del libro dei Soci;
- sostituisce il segretario in caso di assenza o impedimento.

ART. 14 (Segretario) Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, tra gli associati, anche non Consiglieri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e è rieleggibile:

Le funzioni di Segretario possono essere assunte dalla stessa persona che funge anche da Tesoriere.

Il segretario assolve ai seguenti compiti:

- attende alla corrispondenza
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli Associati;
- cura la conservazione del registro dei verbali dell'assemblea e del Consiglio direttivo e del libro degli associati;
- sottopone al consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati;
 - cura la conservazione del registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- sostituisce il Tesoriere, in caso di assenza o impedimento.

ART. 15 (Collegio sindacale) Il collegio Sindacale, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 Cts).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 (Revisione legale dei conti) Se il Collegio Sindacale non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (art. 31 Cts), l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti, organo monocratico, o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto dal MEF.

ART. 17 (Patrimonio) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

I fondi dell'Associazione devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari e/o postali, stabiliti dal Consiglio Direttivo, su tali conti possono compiere operazioni il Presidente, oppure il Vice-Presidente in caso di impedimento del presidente, e il Tesoriere o altra persona delegata dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19 (Risorse economiche) L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 20 (Bilancio di esercizio) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere su indicazione del Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 21 (Libri e Registro) L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Segretario e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del/i Revisore/i Legale/i, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 22 (Volontari) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS. La qualità di

volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 23 (Lavoratori) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 25 (Rinvio) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile

ASSOCIAZIONE DIABETE GIOVANILE - ADG CREMONA APS REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interno dell'Associazione, in attuazione dello Statuto e nel rispetto della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 2 – Finalità L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento a:

1. Sostegno e tutela dei minori affetti da diabete di Tipo 1.
2. Supporto alle famiglie in ambito sociale e sanitario.
3. Promozione dell'inclusione scolastica e sociale.
4. Collaborazione con strutture sanitarie e istituzioni.
5. Promozione della formazione, informazione e ricerca scientifica sul diabete.
6. Sensibilizzazione della comunità sui temi legati al diabete giovanile.

Art. 3 – Attività di Interesse Generale L'Associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di cui all'art. 5 CTS, in particolare:

- Interventi e servizi sociali;
- Prestazioni socio-sanitarie;
- Educazione, istruzione e formazione;
- Organizzazione e gestione di attività culturali e informative;
- Promozione e tutela dei diritti dei soggetti fragili;
- Raccolta fondi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 – Soci

4.1 Ammissione Possono diventare soci le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità associative. L'ammissione avviene su domanda scritta e deliberazione del Consiglio Direttivo.

4.2 Diritti dei Soci

- Partecipare all'Assemblea con diritto di voto (se maggiorenni).
- Candidarsi alle cariche associative.
- Essere informati sulle attività e sulla gestione economica.

4.3 Doveri dei Soci

- Rispettare Statuto e Regolamento.
- Versare la quota associativa annuale.
- Collaborare attivamente alle iniziative associative.

Art. 5 – Volontari L'attività dei volontari è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito.

È vietata qualsiasi forma di retribuzione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I volontari devono essere iscritti nell'apposito registro e assicurati ai sensi di legge.

Art. 6 – Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Organo di Controllo (se nominato nei casi previsti dalla legge)

Art. 7 – Assemblea L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

- È convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
- Delibera sulle linee programmatiche e sulle modifiche statutarie.
- Elegge gli organi sociali.

Art. 8 – Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo:

- Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
- Predispone il bilancio.
- Gestisce l'attività ordinaria e straordinaria.
- Delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica.

Art. 9 – Presidente

- Rappresenta legalmente l'Associazione.
- Convoca e presiede Consiglio Direttivo e Assemblea.
- Firma gli atti ufficiali.

Art. 10 – Gestione Economica L'Associazione:

- Non ha scopo di lucro.
- Reinveste eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali.
- Tiene regolare contabilità secondo la normativa ETS.
- Redige annualmente il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 11 – Raccolta Fondi Le attività di raccolta fondi devono essere svolte in conformità alle disposizioni del CTS, garantendo trasparenza e rendicontazione.

Art. 12 – Rimborsi Spese I rimborsi ai volontari devono essere:

- Preventivamente autorizzati.
- Documentati.
- Coerenti con l'attività svolta.

Art. 13 – Scioglimento In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 14 – Privacy e Trattamento dei Dati Personali

14.1 Principi generali L'Associazione tratta i dati personali nel rispetto del:

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
- Decreto Legislativo 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018

Il trattamento è improntato ai principi di:

- liceità
- correttezza
- trasparenza
- minimizzazione
- integrità e riservatezza

14.2 Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è l'Associazione, nella persona del Presidente pro tempore.

14.3 Tipologia di dati trattati L'Associazione può trattare:

- Dati anagrafici e di contatto dei soci e volontari
- Dati relativi alla partecipazione alle attività associative
- Dati sanitari (categoria particolare ex art. 9 GDPR) esclusivamente nei limiti strettamente necessari per:
 - organizzazione di attività dedicate a minori con diabete Tipo 1
 - gestione di eventi, campi scuola o iniziative sanitarie
 - adempimenti assicurativi

Il trattamento dei dati sanitari avviene previo consenso esplicito dell'interessato o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

14.4 Finalità del trattamento I dati sono trattati per:

- Gestione del rapporto associativo
- Adempimenti amministrativi e fiscali
- Organizzazione attività istituzionali
- Comunicazioni informative interne
- Adempimenti assicurativi
- Obblighi di legge

14.5 Modalità di trattamento

- In forma cartacea e/o elettronica
- Con misure tecniche e organizzative adeguate
- Con accesso riservato ai soggetti autorizzati

I dati non sono diffusi e sono comunicati a terzi solo se necessario per obblighi di legge o per lo svolgimento delle attività associative.

14.6 Conservazione I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità associative e agli obblighi normativi.

14.7 Diritti degli interessati Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15–22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità).

ART. 15 – Organo di Controllo (Collegio Sindacale)

15.1 Nomina L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del CTS o quando ritenuto opportuno. Può essere:

- Monocratico (un solo membro)
- Collegiale (3 membri effettivi + eventuali supplenti)

Almeno un componente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali qualora l'organo svolga anche la revisione legale dei conti.

15.2 Requisiti I componenti devono:

- Essere indipendenti
- Non ricoprire incarichi nel Consiglio Direttivo
- Non avere rapporti di lavoro subordinato con l'Associazione

15.3 Durata L'Organo di Controllo resta in carica per il periodo stabilito dallo Statuto (normalmente 3 esercizi) ed è rieleggibile.

15.4 Compiti L'Organo di Controllo:

1. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto
2. Controlla la corretta amministrazione
3. Verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
4. Monitora il rispetto delle finalità civiche e solidaristiche
5. Può esercitare il controllo contabile se previsto
6. Redige relazione scritta al bilancio

Può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

15.5 Partecipazione alle riunioni

I membri dell'Organo di Controllo:

- Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto
- Devono partecipare all'Assemblea che approva il bilancio

15.6 Responsabilità I componenti rispondono nei limiti previsti dalla legge per l'adempimento dei loro doveri.

Art. 16 – Disposizioni Finali Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.